

COMUNE DI SOLIERA

**OBIETTIVI SPECIFICI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI
FUNZIONAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 19, COMMA 5,
D.LGS. N. 175 DEL 19 AGOSTO 2016.**

OBIETTIVI ANNI 2023 - 2024

Indice

1. Introduzione – Finalità dell’atto e ricognizione normativa	2
2. Le società in controllo pubblico del Comune di Soliera.....	6
3. Individuazione delle spese di funzionamento – Gruppo aimag	7
4. Gli obiettivi alla società Aimag s.p.a. ed alle società controllate dalla stessa per gli anni 2023 – 2024	8
5. Gli obiettivi sulle spese di funzionamento della società Amo S.p.a. per gli anni 2023 - 2024	11

1. Introduzione – Finalità dell’atto e ricognizione normativa

Il presente documento costituisce attuazione di quanto stabilito dall’art. 19, comma 5, D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. (d’ora in avanti “TUSP”), secondo il quale *“Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all’articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.”*

Con l’emanazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, il legislatore, nell’ambito di un complessivo riassetto della disciplina delle società medesime, ha provveduto a dare omogeneità alla materia delle spese di funzionamento delle società in controllo pubblico, superando la precedente disposizione normativa settoriale insistente sulla materia¹, riguardante precipuamente *“divieti o limitazioni alle assunzioni di personale”* e l’adeguamento delle politiche di personale alle *“disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze”*; la lettera del comma 5 dell’art. 19 del TUSP permette infatti una perimetrazione del concetto di spese di funzionamento maggiormente aderente alla complessità delle spese societarie facenti capo ad ogni società, anche sulla base dell’attività svolta, e comprensiva altresì delle spese per il personale, ma non esaurentesi ad esse ed alla mera riduzione delle medesime.

Deve essere infatti evidenziato come l’intervento dei soci pubblici in materia non avvenga più nell’ottica della mera riduzione della spesa, bensì in quella del contenimento della stessa, e come l’intervento stesso debba essere contestualizzato rispetto all’attività svolta da ogni società.

Al fine di addivenire alla definizione di specifici obiettivi per le società interessate, già nel documento relativo ai medesimi obiettivi per l’annualità 2022, veniva presa in considerazione la cornice normativa relativa alle società in controllo pubblico, nonché i principali limiti ad esse imposti, in relazione ai costi sussumibili quali spese di funzionamento, al fine di correttamente individuare le voci di bilancio da analizzare.

Il quadro normativo di riferimento è costituito dalle seguenti disposizioni normative:

a) In materia di spese di funzionamento

- articolo 19, comma 5, TUSP, sopra richiamato;

b) In materia di compensi degli organi societari

- articolo 11, commi 6 e 7, TUSP, come modificato dal d.lgs. 13 giugno 2017, n. 100

“6. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. ((Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.)) Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e

¹ Articolo 18, comma 2 bis, decreto legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge del 6 agosto 2008, n. 133, come introdotto con decreto legge del 1 luglio 2009, n. 78.

trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti

da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.

7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.”;

- articolo 4, comma 4, d.l. 6 luglio 2012 n. 95, conv. l. 7 agosto 2012, n.135, e ss.mm.ii.

“A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.”;

c) In materia di reclutamento, gestione e spese di personale

- art. 19, commi 2, 6, 7, TUSP

“2. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.”

“6. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.

7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”;

- art. 11, commi 10 e 12, TUSP

“10. È comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.”

“12. Coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a controllo pubblico e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.”;

- art. 5, comma 9, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, conv. l. 7 agosto 2012, n. 135, e ss.mm.ii.

“9. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico

consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia. ((Per le fondazioni)) lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si applica ((ai soggetti di cui al presente comma)) al raggiungimento del settantesimo anno di età.”.

Con riferimento all'applicazione di tale disposizione normativa, si specifica che:

- l'art. 10, c. 1, del d.l. 30 aprile 2022, n. 36, conv. l. 29 giugno 2022, n. 79, ha disposto che *"Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi incluse le regioni e gli enti locali, in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono conferire ai soggetti collocati in quiescenza incarichi ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per tale finalità nei propri bilanci, sulla base della legislazione vigente, fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 15 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. La facoltà di cui al primo periodo è consentita anche per gli interventi previsti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari, nei programmi di utilizzo dei Fondi per lo sviluppo e la coesione e negli altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali";*
- l'art. 8, c. 13, del d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, conv. l. 21 aprile 2023, n. 41, ha disposto che *"Fino al 31 dicembre 2026, le previsioni di cui all'articolo 5, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non trovano applicazione per gli incarichi di vertice presso enti e istituti di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, conferiti da organi costituzionali previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari o, qualora previsto a legislazione vigente, previa informativa alle stesse";*
- l'art. 1, c. 12-sexies, del d.l. 22 aprile 2023, n. 44, conv. l. 21 giugno 2023, n. 74, ha disposto che *"L'articolo 5, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che la possibilità di conferire a titolo gratuito gli incarichi, le cariche e le collaborazioni a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, di cui al medesimo comma 9, si applica anche per gli incarichi di presidente della Giunta centrale per gli studi storici e di direttore degli Istituti storici di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255".*

Inoltre, con riferimento agli organi societari, appare opportuno rammentare:

- la normativa sull'inconferibilità, di cui al comma 734 dell'art. 1 della legge 296/2006, relativa alla nomina ad amministratore di società a capitale pubblico per chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi, la cui sospensione dell'applicazione (con riferimento ai risultati conseguiti negli esercizi 2020-2021-2022), disposta dall'art. 16-sexies, del d.l. 21 ottobre 146, conv. l. 17 dicembre 2021, n. 215, è terminata in data 31.12.2022;
- la normativa, di cui al terzo comma dell'art. 21 TUSP, per la quale le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono a ridurre del 30% il compenso degli amministratori salvo che il risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

In relazione al quadro normativo sopra dettagliato, le società dovranno avere cura di riscontrare l'applicazione dei principali limiti ad essi imposti, di adeguare le rispettive organizzazioni come prescritto e darne riscontro con comunicazione dettagliata agli enti soci, in sede di rendicontazione diretta agli stessi, sia per l'anno 2023, che per l'anno 2024.

Gli obiettivi oggetto di trattazione costituiscono una forma di indirizzo che le amministrazioni socie pongono in essere, a fronte della succitata previsione normativa, in ragione della necessità di definire un'accurata programmazione globale che, oltre agli obiettivi gestionali di cui all'art. 147 quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tenga in considerazione i costi di funzionamento delle società in controllo pubblico. Tale programmazione orienta le società controllate a scelte organizzative simili a quelle adottate dalle Amministrazioni socie, ciò nell'ottica di un'Amministrazione allargata.

2. Le società in controllo pubblico del Comune di Soliera

Il perimetro dei destinatari degli obiettivi di cui all'art. 19, comma 5, TUSP, è individuabile, come emerge dalla lettera della norma, nelle società controllate, direttamente o indirettamente, da Pubbliche Amministrazioni.

Con riferimento ad esse, l'art. 2 del TUSP precisa che deve intendersi:

- per “società” «gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile» (art. 2, comma 1, lett. l));
- per “partecipazione” «la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi» (art. 2, comma 1, lett. f));
- per “partecipazione indiretta” «la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica» (art. 2, comma 1, lett. g));
- per “controllo” «la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo» (art. 2, comma 1, lett. b));
- per “società a partecipazione pubblica” «le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico (art. 2, comma 1, lett. n));
- per “società a controllo pubblico” «le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)» (art. 2, comma 1, lett. m));

Ai fini della redazione del presente provvedimento, è stata verificata la ricorrenza di situazioni di c.d. controllo pubblico rispetto a partecipazioni societarie del Comune di Soliera; da tale verifica è emerso quanto di seguito indicato:

- a) sussistenza di controllo pubblico del **Gruppo Aimag** (società Aimag s.p.a. e società dalla medesima controllate, in via diretta ed indiretta), in ragione della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (e straordinaria) della società capogruppo da parte dei 21 Comuni soci, i quali detengono il 65% delle azioni ordinarie;
- b) sussistenza di controllo pubblico della società **Amo s.p.a.** in ragione della natura omogenea degli enti soci, che detengono la totalità delle azioni esercitabili nelle rispettive assemblee societarie, e, conseguentemente, della natura omogenea delle relative esigenze.

Le società controllate, facenti parte del Gruppo Aimag, sono indicate nel seguente grafico, aggiornato alla data del 31/12/2022.

Il comune di Soliera detiene il 4,25% delle azioni nella società capogruppo AIMAG spa.

Le società facenti parte del Gruppo Aimag sono:

AS Retigas srl – CA.Re srl – Sinergas impianti srl – Agri-solar Engineering srl – AeB Enerngie srl – Sinergas spa (che a sua volta detiene il 100 delle quote di Enne Energia srl).

3. Individuazione delle spese di funzionamento – Gruppo aimag

L'assenza di una definizione normativa del concetto di 'spese di funzionamento', riferita alle società di capitali, ha comportato, in sede di definizione degli obiettivi per l'anno 2022, la necessità di individuarne la perimetrazione; in particolare, al fine di giungere ad una coerente individuazione di tali spese, che superasse le indicazioni settoriali fornite con la deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 28/06/2018, si è rivelato necessario evidenziare quali voci di bilancio, come definite dall'art. 2425 del Codice Civile, ricomprendessero l'insieme delle spese necessarie alle società per l'ordinario funzionamento, nonché puntualizzare il perimetro della loro applicazione.

Rinviano al par. 4 dell'allegato A alla deliberazione di Consiglio comunale n. 58/2022 con riferimento al percorso di perimetrazione delle spese di funzionamento ed all'istruttoria congiunta con la società capogruppo Aimag s.p.a., si rammenta in questa sede esclusivamente che il concetto di contenimento delle spese di funzionamento sviluppato nel presente provvedimento non si esaurisce nella mera diminuzione delle singole voci di costo prese a parametro, bensì viene interpretato quale obiettivo, correlato al settore in cui ciascun soggetto opera, non ostacolante l'eventuale potenziamento ed ampliamento dell'attività svolta dalle società (nei limiti di quanto consentito dal TUSP). In ragione di ciò, gli obiettivi devono essere strutturati in modo da permettere altresì un eventuale sviluppo in senso ampliativo delle attività sociali, senza però disperdere i livelli di produttività e di efficienza della gestione.

In ragione di quanto esposto, per gli obiettivi per gli anni 2023 e 2024 viene mantenuto il medesimo perimetro di spese di funzionamento individuato nell'anno 2022, facente riferimento alle seguenti voci dei costi della produzione del conto economico del bilancio:

- voce “*B6 - spese per acquisto di materie prime, sussidiarie e di consumo*”;
- voce “*B7 - spese per servizi*”;
- voce “*B8 - spese per godimento di beni di terzi*”;
- voce “*B9 - spese per il personale*”;
- voce “*B11 - variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci*”;
- voce “*B14 - oneri diversi di gestione*”.

Il complesso di tali spese di funzionamento, al fine di una complessiva analisi volta al contenimento delle medesime, viene rapportato al valore di produzione delle società oggetto di obiettivazione, come individuato dall'art. 2425, comma 1, lettera a) del Codice Civile.

4. Gli obiettivi alla società Aimag s.p.a. ed alle società controllate dalla stessa per gli anni 2023 – 2024

La definizione degli obiettivi per l'anno 2022, come riportata al par. 5 dell'allegato A alla deliberazione di Consiglio comunale n. 58/2022, per la società Aimag s.p.a. e per le relative società controllate, ha costituito il primo passaggio di un cambio di prospettiva relativa all'attività di obbiettivazione di cui all'art. 19 del TUSP. Rinviano al suddetto par. 5 del documento dedicato agli obiettivi 2022, nonché alle rendicontazioni contenute nell'allegato B alla deliberazione di approvazione del presente documento, si rammenta, in questa sede, come la ratio degli obiettivi individuati, pur in via sperimentale, per l'anno 2022, fosse quella di permettere il contenimento delle spese di funzionamento, contemperandolo rispetto alla necessaria flessibilità ed all'eventuale potenziamento (pur nei limiti consentiti dal TUSP) delle attività della società, nonché in relazione ad eventuali esigenze straordinarie della stessa. Inoltre, date le importanti eccezionalità, anche dovute al momento storico di riferimento, per i segmenti di attività di talune delle società, gli obiettivi venivano parametrati a periodi differenti, in relazione alle specificità (ivi esposte) delle singole società.

Rinviano al già richiamato allegato B per la verifica degli obiettivi e delle relative rendicontazioni, si evidenzia come gli obiettivi previsti per l'anno 2022 siano stati oggetti di monitoraggio, anche infrannuale, e di rendicontazione nelle sedi deputate, come descritto nell'allegato B medesimo. Tali rendicontazioni hanno permesso di meglio comprendere le dinamiche economico finanziarie delle società sottoposte a controllo ed hanno messo in luce una diversità di andamenti rispetto agli obiettivi prefissati; in particolare: cinque società hanno raggiunto l'obiettivo (in due casi, superando di oltre l'8% l'obiettivo individuato), mentre tre società non hanno raggiunto l'obiettivo.

Ogni rendicontazione è stata corredata da motivazioni dedicate, e per le tre società che non hanno raggiunto l'obiettivo sono stati richiesti e forniti specifici approfondimenti economico finanziari.

Il quadro degli indici di rendicontazione rispetto agli obiettivi 2022, più approfonditamente descritto nel già richiamato allegato B e qui riportato con le sole indicazioni di valore percentuale, è il seguente:

Società	Obiettivo 2022	Risultato 2022	Indice di scostamento
Aimag s.p.a.	72,5%	71,9%	- 0,6%
AeB Energie s.r.l.	90,6%	82,1%	- 8,5%
Agri-Solar Engineering s.r.l.	19,0%	17,2%	- 1,8%
AS Retigas s.r.l.	78,2%	77,8%	- 0,4%
Ca.Re. s.r.l.	90,7%	95,3%	+ 4,6%
Sinergas s.p.a.	95,4%	97,4%	+ 2,0%
Sinergas Impianti s.r.l.	89,7%	92,9%	+ 3,2%
Enne Energia s.r.l.	97,1%	89,0%	- 8,1%

Dal sopra riportato schema emerge un frastagliato quadro dei risultati conseguiti, con alcune società che migliorano sensibilmente rispetto agli obiettivi indicati, altre che conseguono l'obiettivo con piccoli scostamenti positivi, e tre società che non raggiungono l'obiettivo previsto.

Tale eterogeneità, permette di comprendere come il combinarsi delle cause esogene (il permanere di importanti fluttuazioni dei costi energetici) e di altre cause, anche riconducibili allo specifico segmento di attività delle società ed alla singola gestione aziendale, renda estremamente difficoltoso fornire indicazioni omogenee rispetto ad un Gruppo societario, al cui interno sono presenti società di diversa caratterizzazione industriale.

A fronte di tali difficoltà, già nell'anno precedente si è ritenuto di parametrare l'obiettivo della diminuzione dello 0,2% agli indici emersi da lassi temporali differenti, ciò al fine di permettere una maggiore aderenza degli obiettivi alle realtà aziendali ed ai mercati di riferimento. Il sopra ricordato andamento eterogeneo dei risultati conseguiti, ha reso necessario modificare l'approccio all'attività di obbiettivazione, al fine di permettere il contenimento tra la persistente necessità di contenimento dei costi di funzionamento e la necessaria flessibilità da garantire alle società in controllo, visti i fattori sopra riportati e meglio descritti nel già richiamato allegato B.

A tali fini, è stato ritenuto opportuno procedere, in costante confronto con la società capogruppo Aimag s.p.a. ed i comuni soci, secondo la seguente logica:

- sulla base delle risultanze sopra esposte, è stato ritenuto congruo mantenere quale parametro di riferimento il valore di diminuzione percentuale dello 0,2% ed applicarlo su base annua, a partire dall'obiettivo individuato per l'anno 2022; conseguentemente, il valore risultante dalla suddetta diminuzione è stato assunto a base di calcolo per l'individuazione dei "valori soglia" per gli anni 2023 e 2024, ciò al fine precipuo di dare continuità al contenimento dei costi di funzionamento in una logica pluriennale costante;
- per l'anno 2023, circa la definizione dell'attività di obbiettivazione, è stata tenuta in considerazione la presenza dei sopra indicati, molteplici, scostamenti (in positivo e in negativo) risultanti sull'annualità 2022, nonché la particolare complessità del quadro di governance societaria, che ha visto l'avvicendamento delle cariche sociali e la presenza di molteplici azioni giudiziali in merito;
- dato quanto sopra esposto, con la conseguente, estrema, complessità nell'attività di obbiettivazione rispetto alle società controllate del Gruppo Aimag, gli enti soci hanno (in tempi congrui e relazionati con le sopra richiamate vicende) individuato come opportuna una convergenza sui valori individuati nei budget delle società controllate, permettendo così la definizione di obiettivi maggiormente confacenti alle specifiche realtà aziendali e dei mercati di riferimento; tale convergenza, che è stata preceduta da un'analitica istruttoria nella quale è stato posto in essere un raffronto tra i suddetti budget 2023, gli obiettivi per il 2022 ed i "valori soglia" 2023, ha permesso di rendere maggiormente aderenti gli obiettivi in materia di spese di funzionamento alle singole realtà societarie;
- per l'anno 2024, la richiamata assunzione a base di calcolo annuale della diminuzione costante dello 0,2% ha permesso di individuare i "valori soglia" per l'annualità medesima; di conseguenza, in via tempestiva rispetto ai tempi del budget e coerentemente con l'avvenuto insediamento degli organi societari, sono stati raffrontati gli indici dei budget per l'anno 2023 (ultimi dati previsionali disponibili) con i "valori soglia" risultanti per l'anno 2024 e, a seguito di tale confronto, anche al fine di riallineare gli obiettivi delle società che avessero derogato (in innalzamento) all'andamento del "valori soglia" nell'anno 2023:
 - a) per le società nelle quali i "valori soglia" risultassero inferiori all'obiettivo di budget per l'anno 2023, la previsione per l'anno 2024 è stata riallineata a tali valori soglia, nella richiamata logica di contenimento;
 - b) per le società nelle quali, viceversa, l'obiettivo di budget per l'anno 2023 risultasse già inferiore al "valore soglia" previsto per l'anno 2024, è stata mantenuta la previsione formulata nel budget per l'anno 2023.

Sulla base di tale quadro, sono di seguito riportati gli obiettivi che vengono forniti alle società per gli anni 2023 e 2024:

Società	Obiettivo 2022	Risultato 2022	Indice di scostamento	Budget 2023	Valore soglia 2023	Obiettivo 2023	Valore soglia 2024	Obiettivo 2024
Aimag s.p.a.	72,5%	71,9%	- 0,6%	72,6%	72,3%	72,6%	72,1%	72,1%
AeB Energie s.r.l.	90,6%	82,1%	- 8,5%	85,5%	90,4%	85,5%	90,2%	85,5%
Agri-Solar Engineering s.r.l.	19,0%	17,2%	- 1,8%	16,3%	18,8%	16,3%	18,6%	16,3%
AS Retigas s.r.l.	78,2%	77,8%	- 0,4%	76,3%	78,0%	76,3%	77,8%	76,3%
Ca.Re. s.r.l.	90,7%	95,3%	+ 4,6%	90,6%	90,5%	90,6%	90,3%	90,3%
Sinergas s.p.a.	95,4%	97,4%	+ 2,0%	96,0%	95,2%	96,0%	95,0%	95,0%
Sinergas Impianti s.r.l.	89,7%	92,9%	+ 3,2%	79,0%	89,5%	79,0%	89,3%	79,0%
Enne Energia s.r.l.	97,1%	89,0%	- 8,1%	95,4%	96,9%	95,4%	*	*

* In data 14 novembre 2023, con atto avente Repertorio n. 28.748, Racc. n.7.576, è stato sottoscritto atto di fusione per incorporazione tra la società Sinergas SpA (incorporante) e la società Enne Energia Srl (incorporata). Gli effetti della fusione decorrono dalle ore 23.59 del 30.11.2023, mentre le operazioni effettuate dalla incorporata Enne Energia vengono imputate al bilancio dell'incorporante Sinergas SpA, a decorrere dal primo giorno dell'esercizio sociale nel quale si producono gli effetti giuridici della fusione ai sensi dell'art.2504 bis, II comma c.c., pertanto dal 1.1.2023. Conseguentemente anche i risultati dell'attività della società Enne Energia s.r.l., nei mesi da gennaio a novembre 2023, confluiranno nei risultati della società incorporante Sinergas s.p.a. per l'anno 2023.

5. Gli obiettivi sulle spese di funzionamento della società Amo S.p.a. per gli anni 2023 - 2024

Con riferimento alla società Amo S.p.a., in controllo pubblico in ragione della natura omogenea degli enti soci, che detengono la totalità delle azioni esercitabili nelle rispettive assemblee societarie, e, conseguentemente, della natura omogenea delle relative esigenze, già per l'anno 2022, venivano individuati obiettivi in materia di spese di funzionamento con ratio differente rispetto a quanto posto in essere nei confronti delle società del Gruppo Aimag s.p.a.; con riferimento a ciò, si rinvia all'allegato A alla già richiamata deliberazione n. 58/2022. La rendicontazione degli obiettivi posti sulle spese di funzionamento per l'anno 2022 viene riportata nell'allegato B alla deliberazione di approvazione del presente documento.

Come esplicitato nelle note delle apposite schede del piano di razionalizzazione, posto all'ordine del giorno della medesima seduta consiliare cui è sottoposta l'approvazione del presente documento, è proseguito, anche per quanto riguarda gli obiettivi riguardanti gli anni 2023 e 2024, il percorso di obbiettivazione e controllo delle società, unitamente agli altri enti pubblici, soci di riferimento; conseguentemente è stata mantenuta l'impostazione degli obiettivi in materia di spese di funzionamento proposta dal socio con la partecipazione di maggioranza relativa (Comune di Modena).

Tale percorso ha portato alla condivisione, preventivamente in sede tecnica (in via concertata con i soci di riferimento e con la società) e successivamente in sede assembleare, delle proposte di obiettivi in materia di spese di funzionamento, sia per l'anno 2023 (Comitato permanente per la Mobilità e assemblea sociale di Amo del 23/12/2022) che per l'anno 2024 (Assemblea sociale Amo 03/11/2023). Tali obiettivi vengono definiti nel presente atto, al fine di mantenere coerenza ed omogeneità di ciclo documentale rispetto agli obiettivi del Gruppo Aimag, e trasfusi in atti dedicati della società, pubblicati nelle sezioni dedicate alla trasparenza dei rispettivi siti internet.

Di seguito si riportano, in apposite distinte tabelle, gli obiettivi sulle spese di funzionamento delle due società, per gli anni 2023 e 2024.

Amo s.p.a.	
Obiettivi spese di funzionamento per l'anno 2023	Obiettivi spese di funzionamento per l'anno 2024
Obiettivo 1 - efficienza Mantenimento permanente del costo della Consulenza Contabile (conto 32/0003) al di sotto del valore di € 16.337.	Obiettivo 1 Mantenimento del costo della consulenza contabile (conto 32/0003) inferiore a € 16.337,00 (sedicimilatrecentotrentasette);
Obiettivo 2 - efficienza Mantenimento della riduzione dei costi delle trasferte, esclusi quelli connessi ai progetti europei interamente rimborsati dai budget relativi ai medesimi progetti, con conseguenti riduzioni dei costi di viaggi, alberghi e ristoranti del 20% rispetto all'esercizio 2019.	Obiettivo 2 Mantenimento della riduzione dei costi delle trasferte, esclusi quelli connessi ai progetti europei interamente rimborsati dai budget relativi ai medesimi progetti, con conseguenti riduzioni dei costi di viaggi, alberghi e ristoranti del 20% rispetto all'esercizio 2019.
Obiettivi 3 - efficienza Mantenimento di minimi costi per spese di Rappresentanza; indicativamente entro i 300,00 €	Obiettivo 3 Mantenimento di minimi costi per spese di rappresentanza e indicativamente entro i € 300,00

all'anno.	(trecento/00) all'anno.
<p>Obiettivo 4 - efficienza</p> <p>Mantenimento della riduzione dei Costi dell'acquisto di Beni di Consumo diversi almeno del 30% rispetto all'esercizio 2021</p>	<p>Obiettivo 4</p> <p>Mantenimento della riduzione dei costi dell'acquisto di beni di consumo diversi almeno del 30% rispetto all'esercizio 2021.</p>
<p>Obiettivo 5 - efficienza</p> <p>Consolidamento della nuova struttura organica del personale impiegato nella Società, con fissazione della forza lavoro media aziendale annuale di n° 13 unità a tempo pieno, inclusi eventuali distacchi/comandi da Enti Soci e/o società affini. Non potranno essere assunte nuove unità di personale, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, in assenza di autorizzazione espressa rilasciata dal Socio Comune di Modena.</p>	<p>Obiettivo 5</p> <p>Consolidamento della nuova struttura organica del personale impiegato nella Società, con fissazione della forza lavoro media aziendale annuale di n. 13 unità a tempo pieno, inclusi eventuali distacchi/comandi da Enti Soci e/o società affini. Non potranno essere assunte nuove unità di personale, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, in assenza di autorizzazione espressa rilasciata dal Socio Comune di Modena.</p>
<p>Obiettivo 6 - efficienza</p> <p>Il totale della voce "costo del personale" (voc B9 del Conto Economico) al 31/12/2023 non deve superare il valore di € 809.000 fatti salvi gli incrementi obbligatori derivanti dall'applicazione di norme di legge o dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, che andranno analiticamente rendicontati.</p>	<p>Obiettivo 6</p> <p>Il totale della voce "costo del personale" (voce B9 del Conto Economico) al 31/12/2024 non deve superare il valore di € 809.000,00 (ottocentonovemila/00), fatti salvi gli incrementi obbligatori derivanti dall'applicazione di norme di legge o dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, che andranno analiticamente rendicontati.</p>
<p>Obiettivo 7 - efficienza</p> <p>Il totale della voce "Totale costi della produzione" (voce B del Conto Economico) al 31/12/2023 dovrà essere uguale o inferiore al valore della stessa voce indicata nel bilancio al 31/12/2022. Solamente nel caso in cui si verifichi un incremento durevole della voce A del Conto Economico Totale Valore della Produzione) sarà possibile aumentare la voce B del Conto Economico in misura proporzionale entro il limite dell'incremento del valore della produzione, anche in deroga agli obiettivi 5 e 6 e salva la necessaria autorizzazione del Comune per procedere a nuove assunzioni.</p>	<p>Obiettivo 7</p> <p>Il totale della voce "Totale costi della produzione" (voce B del Conto Economico) al 31/12/2024 dovrà essere uguale o inferiore al valore della stessa voce indicata nel bilancio al 31/12/2023. Solamente nel caso in cui si verifichi un incremento durevole della voce A del Conto Economico (Totale Valore della Produzione) sarà possibile aumentare la voce B del Conto Economico in misura proporzionale entro il limite dell'incremento del valore della produzione, anche in deroga agli obiettivi 5 e 6 e salva la necessaria autorizzazione del Comune di Modena per procedere a nuove assunzioni.</p>
<p>Obiettivo 8 – efficacia</p> <p>La società non dovrà procedere alla costituzione o all'acquisto di partecipazioni di altre società (anche se ciò avvenga mediante operazioni straordinarie dirette a tal fine) che non siano necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Modena, che non svolgano alcuna delle</p>	<p>Obiettivo 8</p> <p>La società non dovrà procedere alla costituzione o all'acquisto di partecipazioni di altre società (anche se ciò avvenga mediante operazioni straordinarie dirette a tal fine) che non siano necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti Soci, che non svolgano alcuna delle attività elencate</p>

<p>attività elencate nell'art. 4, comma 2°, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e che non posseggano gli ulteriori requisiti indicati all'art. 5 dello stesso decreto legislativo, salvo che il Comune di Modena la autorizzi preventivamente in modo espresso.</p>	<p>nell'art. 4, comma 2, D. Lgs. 19 n. 175/2016 e s.m.e.i. e che non posseggano gli ulteriori requisiti indicati all'art. 5 del suddetto decreto, salvo che gli Enti Soci la autorizzino preventivamente in modo espresso.</p>
<p>Obiettivo 9 - economicità La società dovrà realizzare per l'esercizio 2023 un risultato di bilancio non negativo.</p>	<p>Obiettivo 9 La società dovrà realizzare per l'esercizio 2024 un risultato di bilancio non negativo.</p>
<p>Obiettivo 10 - qualità Conferma del principio del miglioramento continuo dei diversi indicatori ambientali (ad esempio riduzione delle emissioni in atmosfera e dell'uso dei materiali riciclabili, adozione di modalità di spostamento sostenibili nei viaggi aziendali e negli spostamenti casa – lavoro)</p>	<p>Obiettivo 10 Conferma del principio del miglioramento continuo dei diversi indicatori ambientali (ad esempio riduzione delle emissioni in atmosfera e dell'uso dei materiali riciclabili, adozione di modalità di spostamento sostenibili nei viaggi aziendali e negli spostamenti casa lavoro).</p>